

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
SULL'IMMESSO SUL MERCATO
DI PITTURE E VERNICI e PRODOTTI PER CARROZZERIA**

1

SOGGETTI OBBLIGATI

Il Decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, come modificato dal Decreto legislativo 14 febbraio 2008, n. 33, prevede che i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I al medesimo Decreto trasmettono, per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo 2008 e, successivamente, entro il 1° marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti all'allegato III-bis, riferiti all'anno civile precedente.

Si ricorda che ai sensi del citato decreto legislativo si intende per "immissione sul mercato" qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario.

ATTENZIONE

I soggetti che versano i contributi di cui all'articolo 8 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 29 Ottobre 1999 n. 540 devono inviare i loro dati unicamente alla Stazione Sperimentale per le industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG) collegandosi al sito www.ssoq.it

2

STRUTTURA

La comunicazione relativa all'immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria si articola nelle seguenti Sezioni:

- Sezione anagrafica
- Sezione prodotti immessi sul mercato

3

PRESENTAZIONE

In prima applicazione, la comunicazione relativa all'immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria da presentare ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 161/2006, dovrà essere spedita esclusivamente a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

RACCOLTA DATI D.Lgs 161/2006 - CAMERE DI COMMERCIO
c/o Ecocerved Scarl
Casella Postale 843
35122 - PADOVA CENTRO (PD)

La comunicazione dovrà essere spedita in busta chiusa; ogni busta dovrà contenere la dichiarazione relativa ad un'unica sede legale.

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura "**Raccolta dati articolo 5 D.Lgs. 161 /2006**" nonché l'indicazione del Codice fiscale, Ragione sociale e indirizzo completo dell'impresa mittente.

In prima applicazione la raccolta e la gestione delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 161/2006 verrà effettuata da Unioncamere che si avvarrà a tal fine di Ecocerved scarl.

Fanno eccezione i soggetti che versano i contributi di cui all'articolo 8 comma 1 lettera d) del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 549 per i quali la comunicazione è effettuata per il tramite della Stazione Sperimentale per le industrie degli Oli e Grassi, collegandosi al sito www.ssoq.it

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

La comunicazione relativa all'immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria si può compilare solo su modulistica cartacea.

La modulistica viene messa a disposizione dalle Camere di Commercio a chiunque ne faccia richiesta e sarà disponibile nei siti Internet del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (<http://www.minambiente.it>), dell'Unioncamere (<http://www.unioncamere.it>) e di Ecocerved (<http://www.ecocerved.it>).

COMPILAZIONE SU SUPPORTO CARTACEO

Per la compilazione su supporto cartaceo si raccomanda l'utilizzo della modulistica allegata alle presenti istruzioni o sua riproduzione su fogli bianchi, formato A4.

Si raccomanda di compilare la modulistica con inchiostro nero, preferibilmente a macchina o in alternativa a mano con caratteri "stampatello", senza cancellature, abrasioni o scritte aggiuntive rispetto a quanto già riportato nella modulistica, avendo cura di rimanere all'interno degli appositi spazi, separando le parole e partendo da sinistra.

Tutte le quantità numeriche riportate nella comunicazione devono essere espresse in kilogrammi / anno.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SINGOLE SEZIONI

4

SEZIONE ANAGRAFICA

La Sezione Anagrafica va compilata da ogni soggetto tenuto alla presentazione della comunicazione.

I dati riportati nella Sezione Anagrafica sono dati anagrafici descrittivi della sede legale del soggetto dichiarante.

SCHEDA ANAGRAFICA

CODICE FISCALE IMPRESA. Il **codice fiscale** dell'impresa dichiarante (non la partita IVA) va riportato negli appositi spazi presenti in testa ad ogni pagina della comunicazione; serve a riferire univocamente al dichiarante tutte le Sezioni.

ANNO. Riportare l'anno cui si riferisce la comunicazione (nel seguito denominato **anno di riferimento**), ossia l'anno precedente all'anno di presentazione della comunicazione.

Nome o ragione sociale. Riportare per esteso il Nome o la Ragione Sociale del dichiarante.

SEDE LEGALE. Riportare l'indirizzo completo della sede legale del dichiarante:

Provincia. Provincia della sede legale del dichiarante;

Comune. Comune della sede legale del dichiarante;

Via, N. civico, CAP, Prefisso e N. telefonico. Indirizzo, numero civico, codice di avviamento postale e numero di telefono completo di prefisso della sede legale del dichiarante.

CODICE ISTAT ATTIVITA'. Riportare il codice ISTAT dell'attività economica svolta dall'azienda

REFERENTE OPERATIVO. Riportare per esteso **Cognome e Nome** del Referente operativo al quale la Pubblica Amministrazione potrà rivolgersi per chiarimenti e il suo indirizzo di posta elettronica.

LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO DELEGATO. Riportare per esteso **Cognome e Nome** del Legale Rappresentante che firma la comunicazione o suo delegato alla firma.

FIRMA. La comunicazione va firmata dal Legale Rappresentante o da un suo delegato alla firma, il cui cognome e nome devono essere riportati alle righe precedenti.

DATA. Riportare la data di compilazione della comunicazione, nel formato gg/mm/aa (giorno/mese/anno).

5

SEZIONE PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO

CODICE FISCALE IMPRESA. Il codice fiscale dell'impresa dichiarante.

PRODOTTI IMMESSI SUL MERCATO. Indicare la tipologia di prodotto immessa sul mercato dal dichiarante secondo la classificazione prevista dall'allegato 1 al D.Lgs. 27 marzo 2006 n. 161, così

come modificato dal D.Lgs. 14 febbraio 2008, n. 33.

1. Pitture e vernici:

a) pitture opache per pareti e soffitti interni: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) (minore o uguale) 25@60°;

b) pitture lucide per pareti e soffitti interni: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) > 25@60°;

c) pitture per pareti esterne di supporto minerale: rivestimenti destinati ad essere applicati su pareti esterne in muratura, mattoni o stucco;

d) pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica: rivestimenti che formano una pellicola coprente, destinati ad essere applicati su finiture e tamponature. Tali prodotti sono concepiti per i supporti di legno, metallo o plastica; sono inclusi i sottofondi e i rivestimenti intermedi;

e) vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne: rivestimenti che formano una pellicola trasparente o semitrasparente, destinati ad essere applicati sulle finiture di legno, metallo e plastica a fini decorativi e protettivi; sono inclusi gli impregnanti opachi per legno, come definiti dalla norma En 927-1 nell'ambito della "categoria semistabile", ossia i rivestimenti che formano una pellicola opaca utilizzati a fini di decorazione e protezione del legno dagli agenti atmosferici.

f) impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo: impregnanti per legno che, secondo la norma En 927-1:1996, hanno uno spessore medio inferiore a 5(micron)mm, misurato secondo il metodo 5A della norma Iso 2808:1997;

g) primer: rivestimenti con proprietà sigillanti e/o isolanti destinati ad essere utilizzati sul legno o su pareti e soffitti;

h) primer fissanti: rivestimenti destinati a stabilizzare le particelle incoerenti del supporto o a conferire proprietà idrorepellenti e/o a proteggere il legno dall'azzurratura;

i) pitture monocomponenti ad alte prestazioni: rivestimenti ad alte prestazioni a base di materiali filmogeni, concepiti per applicazioni che richiedono particolari prestazioni (ad esempio, applicazioni quali lo strato di fondo e lo strato di finitura per plastica, lo strato di fondo per supporti ferrosi o per metalli reattivi come lo zinco e l'alluminio, le finiture anticorrosione, i rivestimenti per pavimenti, compresi i pavimenti in legno e cemento, ovvero prestazioni quali la resistenza ai graffi, la resistenza alla fiamma e il rispetto delle norme igieniche nell'industria alimentare e delle bevande o nelle strutture sanitarie);

j) pitture bicomponenti ad alte prestazioni: rivestimenti destinati agli stessi usi delle pitture monocomponenti di cui al punto i), ai quali è aggiunto un secondo componente (per esempio, le ammine terziarie) prima dell'applicazione;

k) pitture multicolori: rivestimenti impiegati per ottenere un effetto bicolore o multicolore direttamente dalla prima applicazione;

l) pitture per effetti decorativi: rivestimenti impiegati per ottenere particolari effetti estetici su supporti appositamente preverniciati o su basi, e successivamente trattati durante la fase di essiccazione.

2. Prodotti per carrozzeria:

a) prodotti preparatori e di pulizia: prodotti destinati ad eliminare, con azione meccanica o chimica, i vecchi rivestimenti e la ruggine o a fornire una base per l'applicazione di nuovi rivestimenti; tali prodotti comprendono:

- prodotti preparatori: i detergenti per la pulizia delle pistole a spruzzo e di altre apparecchiature, gli sverniciatori, gli sgrassanti (compresi gli sgrassanti antistatici per la plastica) e i prodotti per eliminare il silicone;

- predetergenti: i detergenti per la rimozione di contaminanti dalla superficie durante la preparazione e prima dell'applicazione di prodotti vernicianti;

b) stucco/mastice: composti densi destinati ad essere applicati per riempire profonde imperfezioni della superficie prima di applicare il surfacer/filler;

c) primer: qualsiasi tipo di rivestimento destinato ad essere applicato sul metallo nudo o su finiture esistenti, per assicurare una protezione contro la corrosione, prima dell'applicazione di uno strato di finitura; tali prodotti comprendono:

- surfacer/filler: rivestimento da usare immediatamente prima dello strato di finitura allo scopo di assicurare la resistenza alla corrosione e l'adesione dello strato di finitura e di ottenere la formazione di una superficie uniforme riempiendo le piccole imperfezioni della superficie stessa;

- primer universali per metalli: i rivestimenti destinati ad essere applicati come prima mano, quali i promotori di adesione, gli isolanti, i fondi, i sottofondi, i primer in plastica, i fondi riempitivi bagnato su bagnato non carteggiabili e i fondi riempitivi a spruzzo;

- wash primer:

I) i rivestimenti contenenti almeno lo 0,5% in peso di acido fosforico e destinati ad essere applicati direttamente sulle superfici metalliche nude per assicurare resistenza alla corrosione e adesione;

II) primer saldabili;

III) le soluzioni mordenti per superfici galvanizzate e zincate;

d) strato di finitura (topcoat): rivestimento pigmentato destinato ad essere applicato in un solo strato o in più strati per conferire brillantezza e durata; sono inclusi tutti i prodotti di finitura, come le basi "base coating" (rivestimento contenente pigmenti che serve a conferire al sistema di verniciatura il colore e qualsiasi effetto ottico desiderato ma non la brillantezza o la resistenza della superficie) e le vernici trasparenti "clear coating" (rivestimento trasparente che conferisce al sistema di verniciatura la brillantezza finale e le proprietà di resistenza richieste);

e) finiture speciali: rivestimenti destinati ad essere applicati come finiture per conferire proprietà speciali (come effetti metallici o perlato in un unico strato), strati di colore uniforme o trasparenti ad alte prestazioni (per esempio, le vernici trasparenti antigraffio e fluorurate), basi riflettenti, finiture testurizzate (per esempio, con effetto martellato), rivestimenti antiscivolo, sigillanti sottoscocca, rivestimenti antisasso, finiture interne. Sono inclusi gli aerosol.

IMMESSO SUL MERCATO. Riportare le informazioni relative alla quantità, espressa in kilogrammi / anno di prodotti immessi sul mercato dall'impresa, distinguendo tra prodotti immessi sul mercato da produttori, da importatori e da altri soggetti, intendendo:

- per "produttore" l'impresa che produce i prodotti elencati nell'allegato 1 al D.Lgs. 161, pronti all'uso o non pronti all'uso;
- per "importatore" l'impresa che importa i prodotti elencati nell'allegato 1 al D.Lgs. 161 nel territorio doganale comunitario. Pertanto chi importa dei prodotti provenienti da paesi non comunitari (quali ad esempio Cina o Stati Uniti) è qualificabile come importatore, chi acquista prodotti in un altro Stato membro dell'Unione europea (come ad esempio Francia o Germania) per venderli in Italia non è un importatore ma è equiparato a chi effettua l'acquisto di tali prodotti sul territorio italiano;
- per altri soggetti le imprese non comprese ai punti precedenti che effettuano un'immissione sul mercato, così come definita all'articolo 2 comma 1 punto o) del D.Lgs. 161 dei prodotti di cui all'allegato 1 al D.Lgs 161, quali ad esempio gli intermediari, i grossisti e i rivenditori finali.

L'impresa che effettua, su tali prodotti, operazioni di miscelazione si considera come produttore solo se dall'operazione deriva un prodotto di tipo diverso secondo le definizioni contenute nell'allegato 1 al D.Lgs. 161.